

VADEMECUM

OBBLIGHI

- La legge obbliga tutti i candidati alle cariche di Deputato, Senatore, presidente della Giunta regionale, consigliere regionale, Sindaco o a consigliere comunale nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, a rendicontare al COREGE le spese sostenute e i finanziamenti ricevuti per la campagna elettorale.

- I candidati che ricevano qualsiasi finanziamento da terzi (compresi amici e parenti) e/o affrontino spese per la campagna elettorale, **sono tenuti a nominare preventivamente un mandatario elettorale, il quale dovrà far transitare tutte le somme da un apposito conto corrente bancario**; sono esentati dall'obbligo di nominare il mandatario solo i candidati a Sindaco o a consigliere comunale che spendano per la campagna elettorale **meno di 2.500 euro avvalendosi unicamente di denaro proprio**, fermo restando l'obbligo di redigere il rendiconto e solo i candidati a consigliere regionale che spendano meno di lire 5 milioni (pari a euro 2.582,28) avvalendosi unicamente di denaro proprio, fermo restando l'obbligo di redigere il rendiconto.

- Il mandatario è unico per ogni singolo candidato e non può svolgere l'incarico per altri candidati.

RENDICONTO

1) Il rendiconto è obbligatorio per tutti i candidati (anche quelli non eletti) e va presentato entro tre mesi dalla proclamazione dell'ultimo eletto, **anche se non sono state sostenute spese elettorali o non sono stati ricevuti contributi**.

2) Al rendiconto, sottoscritto personalmente dall'interessato e controfirmato dal mandatario ove nominato, deve essere obbligatoriamente allegata la **copia fotostatica di un documento d'identità del dichiarante in corso di validità**, con l'indicazione del domicilio attuale (ogni eventuale variazione va comunicata).

3) Al rendiconto deve essere inoltre allegato in copia **movimentazione del conto corrente dedicato, dalla data di apertura a quella di chiusura e copia della documentazione giustificativa delle spese e/o dei servizi ricevuti**.

3) Per uniformare i contenuti del rendiconto e non rischiare omissioni, si raccomanda di utilizzare la modulistica predisposta dal COREGE.

4) Tutte le comunicazioni al COREGE vanno depositate personalmente, oppure spedite tramite lettera raccomandata o PEC, in modo da garantire univocità di provenienza ed integrità del contenuto della documentazione inviata.

5) **Il rendiconto deve riferirsi esclusivamente alle spese elettorali sostenute dal candidato**, indipendentemente dall'appartenenza ad un gruppo politico o al collegamento con altri candidati.

6) I contributi provenienti dalle società commerciali devono essere deliberati dagli organi sociali competenti e regolarmente iscritti in bilancio. **L'organo sociale competente alla deliberazione è l'assemblea dei soci, salvo che la società da cui il contributo proviene abbia un unico socio che sia anche amministratore**. Al fine di documentare la regolare attribuzione del contributo (deliberazione dell'assemblea e iscrizione a bilancio) devono essere obbligatoriamente prodotti per tutti i contributi provenienti da società quale che sia l'importo:

- **la delibera dell'organo societario competente** (l'assemblea, salvo che per le società a socio unico che sia anche amministratore) **riportata sulla rispettiva pagina del libro sociale**
- **la scheda contabile e la pagina del libro giornale** nella quale è annotata la relativa scrittura contabile. Della pagina del libro giornale può essere prodotta anche **una stampa provvisoria** ove non sia scaduto il termine (di tre mesi dalla presentazione della dichiarazione dei redditi) previsto dalla legge per la stampa del libro giornale.

La documentazione sopra indicata è indispensabile anche ove sia presentata la dichiarazione congiunta e/o l'autocertificazione a norma dell'art. 4 terzo comma della L. 659/1981.

7) Oltre alle entrate (finanziamenti) e alle uscite (spese) in denaro, il candidato deve rendicontare i servizi ricevuti a sostegno della campagna elettorale, con analitica valorizzazione economica. **Per contributi si intendono le dazioni in denaro, per servizi le prestazioni ricevute da terzi in qualsiasi forma diversa dal denaro, nonché le spese sostenute da terzi a vantaggio del candidato a sostegno della sua campagna elettorale.**

8) I contributi da parte di soggetti privati e le delibere societarie attestanti contributi elettorali a favore dei candidati, devono riportare una data antecedente a quella prevista per la consultazione elettorale e, in caso di ballottaggio, antecedente alla data del ballottaggio.

SANZIONI

- L'omessa presentazione del rendiconto comporta l'irrogazione di una sanzione compresa fra € 25.822,84 ed € 103.291,38.
- L'irregolarità nelle dichiarazioni delle spese elettorali può comportare una sanzione da € 5.164,56 ad € 51.645,69.
- La violazione delle norme che disciplinano la raccolta di fondi per la campagna elettorale può altresì comportare l'ineleggibilità del candidato o la decadenza dalla carica elettiva.
- Inoltre le irregolarità riscontrate comporteranno le dovute comunicazioni alla Direzione Regionale delle Entrate per i provvedimenti di competenza.